

“PRINCIPI INFORMATIVI”

CONVENZIONE TRA FMSI E AMBULATORI TERRITORIALI DI MEDICINA DELLO SPORT (ATMS)

Art. 1

Un Ambulatorio di Medicina dello Sport, che soddisfi i requisiti previsti dalla normativa applicabile e quelli di cui alle presenti previsioni regolamentari, può formulare domanda di convenzionamento con la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), al fine di essere riconosciuto quale “ATMS (Ambulatorio Territoriale di Medicina dello Sport) convenzionato con la FMSI”, fermo il rispetto delle seguenti disposizioni.

Art. 2

Ai fini del convenzionamento con la FMSI, l’aspirante ATMS deve dichiarare di possedere tutti i requisiti di cui all’**Allegato B**, nonché quanto di seguito dettagliato:

- a) il conseguimento delle certificazioni e delle autorizzazioni di Legge relative all’attività sanitaria svolta;
- b) l’utilizzo di una dotazione patrimoniale e tecnica che consenta lo svolgimento, in autonomia e con gestione a proprio rischio, delle attività professionali di carattere medico sanitario;
- c) la predisposizione di un’idonea copertura assicurativa della struttura e del personale ivi operante in ottemperanza alle prescrizioni di legge applicabili;
- d) l’operatività nell’aspirante ATMS di almeno due Soci Ordinari della FMSI specialisti in Medicina dello Sport, di cui il Responsabile Sanitario con un’anzianità di almeno 5 anni in qualità di Socio Ordinario della FMSI;
- e) l’assenza di sospensioni o condanne per doping, nonché di precedenti penali e/o ordinistici per responsabilità professionale a carico di tutti i medici operanti presso l’aspirante ATMS;
- f) la sottoscrizione, da parte del personale medico dell’aspirante ATMS, di una dichiarazione etica d’impegno alla lotta al doping;
- g) l’iscrizione alla FMSI di tutti i medici operanti presso l’aspirante ATMS richiedente in qualità di Soci Ordinari o Aggregati.

Costituiscono requisiti preferenziali ai fini della valutazione della domanda di convenzionamento:

- l’aver ricoperto cariche federali centrali o periferiche da parte dei medici Soci FMSI operanti presso l’aspirante ATMS;
- la partecipazione dei medici Soci FMSI operanti presso l’aspirante ATMS agli eventi FMSI;
- l’informatizzazione dell’Ambulatorio, oltre le strumentazioni hardware di cui all’allegato B;
- lo sviluppo di forme di collaborazione con Enti o istituzioni pubbliche o private operanti nel settore della salute.

Art. 3

La richiesta di convenzione, redatta utilizzando il modello di cui all'**Allegato C** e sottoscritta da parte del Legale Rappresentante dell'aspirante ATMS, deve essere indirizzata al Presidente del Comitato Regionale o Delegato Regionale FMSI territorialmente competente, completa del parere del Presidente dell'AMS competente per territorio (**Allegato E**).

La domanda di convenzionamento, completa del parere del Presidente dell'AMS, è successivamente trasmessa dal Presidente o Delegato Regionale, unitamente a un proprio parere non vincolante per ogni domanda secondo il modello di cui all'**Allegato F**, alla Commissione Federale "Strutture Medicina dello Sport" (di seguito Commissione SMS) che inoltra gli atti, congiuntamente al parere favorevole o contrario per ogni aspirante ATMS, al Consiglio Direttivo Federale (di seguito CDF) al quale è rimessa la decisione definitiva sull'eventuale convenzionamento.

Art.4

La Convenzione tra un aspirante ATMS e la FMSI ha una durata massima di quattro anni e termina comunque con la fine del quadriennio olimpico; viene sottoposta a revisione di operatività da parte della Commissione SMS e può essere revocata dal CDF.

Art. 5

L'aspirante ATMS, unitamente alla domanda di convenzionamento di cui all'**Allegato C**, deve:

- a) rilasciare dichiarazione, con espressa assunzione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, (**Allegato D**), sottoscritta sia dal Legale Rappresentante, sia dal Responsabile Sanitario della Struttura richiedente, di:
- operare nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, nazionali e regionali, che disciplinano la materia della medicina sportiva e l'esercizio della professione medica;
L'aspirante ATMS si impegna a trasmettere alla Commissione Federale SMS la normativa di legge vigente e gli eventuali aggiornamenti per l'autorizzazione e/o accreditamento alla Medicina dello Sport nella propria Regione.
 - possedere i requisiti previsti nel precedente articolo 2 e nell'**Allegato B**.
- b) garantire di:
- operare nel pieno rispetto delle disposizioni statutarie e delle previsioni regolamentari della FMSI;
 - collaborare per la migliore riuscita delle attività istituzionali, culturali e scientifiche organizzate e/o promosse dalla FMSI;
 - fornire supporto tecnico, logistico, professionale per l'eventuale svolgimento di attività di ricerca richiesta e autorizzata dalla FMSI;

- offrire collaborazione tecnica e sanitaria alla FMSI, al CONI ed alle Federazioni Sportive Nazionali per quanto alle stesse Istituzioni si rendesse necessario e nel rispetto delle finalità statutarie;
 - partecipare a studi policentrici autorizzati, epidemiologici o clinici, di interesse regionale o nazionale della FMSI, fornendo, nel rispetto della legge sulla privacy, anche dati clinici finalizzati a valutazioni statistiche;
 - operare in rete con la FMSI;
 - collaborare, in funzione delle specifiche potenzialità, con Istituzioni Pubbliche o Private, Università, Istituti di Ricerca ed Enti Locali, sulla base di convenzioni stipulate dalla FMSI;
- c) garantire l'espletamento di tutte le prestazioni necessarie all'atleta, direttamente o attraverso una rete organizzativa di strutture esterne, nel rispetto dei livelli qualitativi adeguati. In caso di prestazioni diagnostiche e/o professionali esterne dovrà essere presentata relativa autocertificazione.

Art. 6

Prima della sottoscrizione della Convenzione, l'aspirante ATMS deve trasmettere alla Segreteria Federale documentazione attestante la stipula di una polizza assicurativa per la Responsabilità Civile Terzi, per un importo di almeno euro 3.000.000,00 (#tre milioni/00#), che tenga indenne la FMSI da tutti i rischi derivanti dall'esercizio di tutte le proprie attività.

L'aspirante ATMS deve garantire la copertura assicurativa del personale che, in virtù della Convenzione, si trovi a svolgere una delle attività oggetto della stessa. L'ATMS deve altresì garantire che l'eventuale personale medico non dipendente sia adeguatamente coperto da una polizza RC Professionale.

Contenuto minimo e durata del rapporto assicurativo devono rispettare quanto stabilito dalla normativa di settore.

L'aspirante ATMS si obbliga a integrare la copertura assicurativa, di cui ai precedenti commi, con quelle ulteriori, che si dovessero rendere eventualmente necessarie in relazione alle particolari e specifiche esigenze poste dalle attività che verranno realizzate.

La copertura assicurativa dovrà altresì essere integrata e/o modificata in caso di sopravvenienze legislative, statutarie e/o regolamentari, anche della FMSI.

Art. 7

La FMSI può sottoscrivere una sola convenzione per ogni provincia, laddove non sia presente una Struttura di Medicina dello Sport di 2° livello convenzionata con la FMSI.

In caso di pluralità di domande di convenzionamento nella stessa provincia, tanto in sede di prima autorizzazione quanto in fase di eventuale rinnovo, sarà attribuito valore prevalente alle caratteristiche professionali, tecnico-scientifiche e strutturali delle strutture richiedenti.

Art. 8

Una volta sottoscritta la Convenzione l'ATMS è autorizzato ad integrare la propria denominazione con la dicitura: **"ATMS Convenzionato con la FMSI - Aut. n° ____"** e può utilizzare il logo ufficiale della FMSI solo previa specifica concessione. In caso di cessazione della convenzione, l'uso del logo è revocato.

Art. 9

L'ATMS con la sottoscrizione della convenzione con la FMSI, anche attraverso il Responsabile Sanitario, si impegna a:

- . operare sul territorio nel rispetto delle leggi nazionali e regionali applicabili in materia, nonché delle disposizioni statutarie e delle previsioni regolamentari della FMSI;
- . informare tempestivamente il Consiglio Direttivo della FMSI circa la pendenza di procedimenti legali inerenti all'attività dell'ATMS ovvero a quella del personale ivi operante;
- . operare affinché i Medici, destinatari di provvedimenti disciplinari di sospensione emessi dall'Ordine Professionale, dal CONI o dalla FMSI, non operino presso l'ATMS per l'intero periodo indicato nei predetti atti;
- . diffondere e pubblicizzare le iniziative promosse dalla FMSI quali, a titolo esemplificativo, corsi di formazione e congressi;
- . garantire la formazione permanente dei medici che operano nell'ATMS, favorendone la partecipazione a corsi di formazione e di aggiornamento professionale, nonché alle altre iniziative finalizzate all'acquisizione e allo sviluppo di conoscenze scientifiche organizzate dalla FMSI;
- . utilizzare una dotazione patrimoniale e tecnica che consenta lo svolgimento, in autonomia e con gestione a proprio rischio, delle attività professionali di carattere medico sanitario;
- . trasmettere alla Commissione FMSI, entro il primo trimestre di ogni anno solare, una dettagliata relazione che illustri:
 - le attività svolte nell'anno precedente, evidenziandone gli aspetti scientifici e sanitari;
 - casi clinici di particolare interesse per patologie, anche non cardiologiche;
 - segnalazione tempestiva di ogni eventuale ulteriore modifica intervenuta nell'ATMS e nelle risorse umane ivi operanti.

Resta inteso che la sottoscrizione della convenzione tra la FMSI e l'ATMS non fonda alcuna responsabilità di carattere sanitario concorrente con quella dell'ATMS e dei singoli operatori che saranno chiamati alla concreta erogazione della prestazione sanitaria e parasanitaria.

Art.10

La FMSI può disporre verifiche sull'attività, sull'organizzazione, sulla logistica e sulla dotazione dell'ATMS, sia prima (in caso di richiesta) che dopo il convenzionamento.

L'ingiustificato rifiuto di consentire tali controlli oppure l'eventuale riscontro della violazione degli standard di riferimento o delle norme di legge comportano il non convenzionamento o l'annullamento di una convenzione in atto.

Art. 11

Eventuali controversie circa l'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione saranno devolute ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri, i primi due dei quali saranno designati uno da ciascuna Parte, il terzo, con funzioni di Presidente, sarà scelto dai membri indicati dalle Parti.

In caso di mancato accordo provvederà alla nomina il Presidente del CONI su istanza della Parte più diligente.

Il Collegio avrà sede in Roma e deciderà inappellabilmente secondo diritto.

Il lodo arbitrale dovrà essere emesso entro 90 (novanta) giorni dalla nomina del Presidente e depositato entro 10 (dieci) giorni dalla sua sottoscrizione presso la Segreteria della FMSI, la quale ne darà tempestiva comunicazione alle Parti.

Art. 12

Le clausole della Convenzione hanno carattere essenziale in ragione della delicatezza delle funzioni demandate, della complessità delle materie coinvolte nonché dell'operatività di numerose disposizioni, legislative e regolamentari, che integrano il contenuto della medesima scrittura.

Nell'ipotesi di violazione di quanto previsto nella Convenzione o della normativa vigente in materia, darà luogo, previa contestazione, a risoluzione di diritto del rapporto, con diritto al risarcimento dei danni, anche di immagine, subiti dalla FMSI.

Allegato B) PARTE ESSENZIALE ED INTEGRANTE DEI “PRINCIPI INFORMATIVI” DELLA CONVENZIONE TRA FMSI E AMBULATORI TERRITORIALI DI MEDICINA DELLO SPORT

- Requisiti minimi per presentare la richiesta di Convenzione tra la FMSI ed un Ambulatorio Territoriale di Medicina dello Sport (ATMS).

1) OPERATORI SANITARI

Un'aspirante ATMS può essere convenzionato con la FMSI se:

- a) almeno due medici operanti nella stessa sono specialisti in Medicina dello Sport e Soci Ordinari regolarmente tesserati della FMSI;
- b) il Responsabile Sanitario dell'Ambulatorio ha la Specializzazione in Medicina dello Sport ed è iscritto alla FMSI da almeno cinque anni come Socio Ordinario;
- c) tutti i medici che opereranno nell'Ambulatorio - gli specialisti in medicina dello sport e i consulenti interni - sono regolarmente iscritti alla FMSI in qualità di Soci Ordinari o Aggregati;
- d) tutti i medici operanti nell'Ambulatorio hanno presentato allo stesso la documentazione che attesti il possesso dei seguenti requisiti:
 - Laurea in Medicina e Chirurgia;
 - Abilitazione all'Esercizio della Professione;
 - Iscrizione all'Ordine dei Medici;
 - Specializzazione Sanitaria specifica in funzione della attività svolta;
 - Altri titoli specifici di legge.
- e) ha predisposto un'adeguata copertura assicurativa per tutelare gli utenti e gli operatori;
- f) dispone di un proprio indirizzo di posta elettronica del quale autorizzi la pubblicazione sul sito internet della FMSI dopo la sottoscrizione della Convenzione.
- g) autorizza la pubblicazione della Carta dei Servizi sul sito internet della FMSI dopo la sottoscrizione della Convenzione.

2) REQUISITI MINIMI LOGISTICI DELL'ATMS

Un'aspirante ATMS può essere convenzionato con la FMSI se dispone di:

- a) uno studio medico attrezzato per le visite di idoneità medico-sportiva (ipotesi nella quale tutto il materiale dello studio stesso rappresenta la dotazione globale minima);
- b) un locale da destinarsi allo svolgimento delle attività amministrative e di “reception” (comprendente l'archivio sia informatico che cartaceo);

- c) una sala d'attesa idonea;
- e) servizi igienici per il personale distinti da quelli per gli utenti;
- g) accesso, percorsi, servizi igienici, locali ed attrezzature privi di barriere architettoniche per la fruizione da parte di soggetti "diversamente" abili;
- h) una sala riunioni per le attività di aggiornamento;
- i) una disponibilità di apertura al pubblico di almeno 15 (quindici) ore settimanali;

3) DOTAZIONE E STRUMENTAZIONE MINIMA DELL'ATMS

La strumentazione presente nell'ATMS deve essere a norma C.E., provvista di documentazione aggiornata in ordine alle calibrazioni e alle tarature nel rispetto delle normative vigenti.

Tutto il materiale che costituisce parte essenziale di uno studio medico è da intendersi come dotazione globale minima che si compone dei seguenti strumenti:

- Attrezzatura completa per la rianimazione cardio-respiratoria, sia farmacologica che strumentale, ivi compreso un defibrillatore semiautomatico;
- Attrezzatura e materiale per test urine;
- Bilancia professionale pesa persone sino ad almeno Kg 150;
- Cassetta di primo soccorso;
- Cicloergometro (minimo 400 Watt);
- Computer e stampante/i (con caratteristiche aggiornabili secondo richiesta FMSI - ed in rete interna ed esterna);
- Elettrocardiografo a dodici derivazioni, con monitor;
- Fonendoscopio;
- Martelletto;
- Metronomo;
- Nastro metrico flessibile;
- Ottotipo luminoso;
- Plicometro
- Programmi di gestione amministrativa e delle cartelle cliniche computerizzate (facoltativo);
- Scalino graduabile (30, 40 e 50 cm);
- Sfigmomanometro;

- Spirometro con indicatore dei flussi;
- Statimetro da parete
- Tavole di Ishiara;
- Telefono, fax, linea ADSL per connessione Internet.